

SOMMARIO

	La disciplina transitoria
8.1	La redazione del bilancio
8.2	La riforma del diritto societario e il bilancio delle società di capitali
8.2.1	I principi della legge delega
8.2.2	L'attuazione dei principi della riforma nella legge delegata
8.2.2.1	<i>La prevalenza della "sostanza" sulla "forma"</i>
8.2.2.2	<i>L'eliminazione delle "interferenze" fiscali dal bilancio civilistico</i>
8.2.2.3	<i>La "fiscalità differita"</i>
8.2.2.4	<i>Il leasing verso il "metodo finanziario"</i>
8.2.2.5	<i>Intangible assets, fair value, impairment test</i>
8.3	I nuovi contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico
8.3.1	I versamenti dei soci
8.3.2	Il sovrapprezzo quote
8.3.3	La capitalizzazione delle spese pluriennali e dell'avviamento
8.3.4	Le operazioni in valuta
8.4	La nuova nota integrativa
8.5	Il bilancio delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento
8.6	Il bilancio in forma abbreviata
8.7	L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
8.7.1	La durata annuale degli esercizi sociali
8.8	I libri sociali

La disciplina transitoria

La riforma del diritto societario incide in misura notevole anche sulla redazione dei bilanci, con il temperamento che (art. 223-*undecies* delle norme transitorie del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma):

- a. i bilanci relativi a esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 devono essere redatti secondo le regole previgenti;
- b. i bilanci relativi a esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere facoltativamente redatti o con le regole previgenti o con le nuove norme;
- c. i bilanci relativi a esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le regole della disciplina di riforma.

8.1 La redazione del bilancio

La legge di riforma (art. 2478-*bis*) attrae nella disciplina della società a responsabilità limitata (con richiamo numerico agli artt. dal 2423 al 2431, oltre all'art. 2435-*bis* in tema di bilancio in forma abbreviata e all'art. 2364 in tema di termini di approvazione del bilancio) pressoché l'intera normativa dettata per il bilancio della società per azioni.

In questa materia il legislatore della riforma non ha pertanto potuto/voluto apprestare, di regola, una disciplina specifica per la società a responsabilità limitata, stante l'“universalità” delle norme in tema di bilancio e quindi la loro indifferente valenza per tutte le società di capitali, nemmeno a costo di “fotocopiarla” da quella della società per azioni (com'è accaduto per altre materie), perché si sarebbe trattato di riprodurre norme identiche con notevole vastità di contenuti a poca “distanza”¹ le une dalle altre.

Peraltro, al di là di questo imponente richiamo numerico, il legislatore non si è sottratto alla “tentazione” di apprestare una disciplina propria per la società a responsabilità limitata anche in questo ambito, a costo di procedere con il metodo del “taglia-incolla” (e così riportando più volte nella società a responsabilità limitata le stesse norme dettate in tema di società per azioni).

Infatti, i sei commi di cui si compone l'art. 2478-*bis* non sono altro che la pedissequa riproposizione nell'alveo della società a responsabilità limitata della corrispondente normativa della società per azioni, in quanto:

¹ Solo una cinquantina di articoli separa infatti le norme sul bilancio della società per azioni dall'art. 2478-*bis*, l'unico che si occupa di bilancio nella società a responsabilità limitata.

- il comma 1, oltre al richiamo numerico di cui s'è detto, ripropone (in tema di termini di approvazione del bilancio) in parte il disposto dell'art. 2364, ultimo comma, e per la parte in cui non riproduce il testo dell'art. 2364, ultimo comma, ne fa oggetto di un richiamo numerico;
- il comma 2 (in tema di deposito presso il Registro delle Imprese) riproduce (tra l'altro, richiamandolo numericamente), *mutatis mutandis*, il disposto dell'art. 2435;
- il comma 3 (in tema di distribuzione degli utili) riproduce il disposto dell'art. 2433, comma 1;
- il comma 4 (in tema di distribuzione di utili "effettivamente conseguiti" e risultanti da bilancio "regolarmente approvato") è la fotocopia dell'art. 2433, comma 2;
- il comma 5 (in tema di distribuzione di utili ove si siano verificate perdite) è la fotocopia dell'art. 2433, comma 3;
- il comma 6 (in tema di utili illecitamente erogati) è la fotocopia dell'art. 2433, ultimo comma.

Insomma, mai come in questo caso, probabilmente, sarebbe stato opportuno apprestare una normativa "generale", valevole per tutte le società, differenziandola ove occorresse (tra l'altro, il modo in cui si è proceduto non è valso nemmeno a queste occorrenti diversificazioni: un esempio per tutti è che, con l'accennato richiamo numerico, vengono trascinate nella società a responsabilità limitata, senza che ne sia fatta alcuna "salvezza", nemmeno di ordine generale, anche voci che con la società a responsabilità limitata nulla hanno a che vedere, come quelle che, nell'attivo – B III 4 e C III 5 – concernono le "azioni proprie").

8.2 La riforma del diritto societario e il bilancio delle società di capitali

8.2.1 I principi della legge delega

Secondo la legge delega (366/2001, art. 6) il diritto societario in tema di redazione dei bilanci avrebbe dovuto essere riformato in ossequio ai seguenti principi²:

1. eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e

² Cfr. RACUGNO G., *Sul bilancio della nuova s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, 669.

- stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
2. prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
 3. dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
 4. prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
 5. ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato.

8.2.2 L'attuazione dei principi della riforma nella legge delegata

8.2.2.1 La prevalenza della "sostanza" sulla "forma"

La prima rilevante novità dettata dalla riforma è quella dell'introduzione (all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), nell'ambito del principio di "prudenza"³ della norma che prescrive di tenere conto «della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»: ⁴ in altri termini, in luogo della mera qualificazione giuridica di un dato evento, occorre privilegiare la sostanza economica dell'operazione da rappresentare nel bilancio, al fine di offrire mediante il bilancio stesso il quadro più fedele possibile della situazione della società⁵.

³ Cfr. tuttavia COLOMBO G.E., in *Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale dell'Università Cattolica di Milano*, in *Riv. soc.*, 2002, 1490.

⁴ Secondo DI CARLO A., *Sub Articolo 2423-bis*, in SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. II, t. 2, *Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, Torino, 2003, 802, «la locuzione è infelice nella collocazione. Il principio, infatti, attiene, ancor prima che alla valutazione, alle modalità di rappresentazione delle operazioni compiute». Cfr. anche QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2003, 361; FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 545.

⁵ Cfr. CARATTOZZOLO M., *Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, in *Società*, 2003, 150. Secondo la *Relazione al decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*, par. 8, la moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale [...] prevedono [...] che la rappresentazione in bilancio [...] [de] gli accadimenti economici sia effettuata

Si pensi al caso dell'impresa italiana che ceda beni (comprati per 300) a un'impresa estera (ricavo 1000) al fine della loro lavorazione (costo 600) e che poi li reimporta (costo 1600), una volta appunto lavorati, per cederli definitivamente all'utente "finale" (ricavo 2000); la rappresentazione formale di questa vicenda determina che gli "effettivi" costi (pari a 300) e ricavi (pari a 2000) dell'impresa cedente sono aumentati in misura pari ai ricavi (di 1000) e ai costi (di 1600) imputabili all'operazione di esportazione/importazione effettuata ai fini della lavorazione di quei beni, "mascherando" così la sostanza dell'operazione e cioè che l'impresa cedente ha invero subito costi di lavorazione pari a 600 e nessun costo/ricavo per la cessione del bene al fine della sua lavorazione e il suo riacquisto. Recita dunque su questo punto il paragrafo 35 del *Framework* IASB che «un'impresa può cedere un'attività a terzi in maniera tale che dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla controparte; nonostante ciò possono esservi accordi che assicurano all'impresa di poter continuare a godere i benefici economici futuri connessi a tale attività. In tali situazioni, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione avvenuta».

Si pensi anche al caso del mandatario senza rappresentanza che compri beni in nome proprio ma per conto del mandante: la rilevazione dell'operazione basata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma comporta (atteggiamento che ha ricevuto l'approvazione dell'amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 377 del 2 dicembre 2002) che il mandatario contabilizzi solo il ricavo da intermediazione e non il costo di acquisizione e il ricavo da cessione.

Si pensi infine al caso, esplicitamente normato dalla legge di riforma del diritto societario⁶, dei contratti pronti contro termine, ove alla forma esteriore dello strumento utilizzato (una vendita di titoli con un patto di retrovendita a termine), si sovrappone la funzione economica dello strumento stesso, invero vocato a conseguire il risultato di un investimento/finanziamento con durata prefissata. Sotto il profilo giuridico questo contratto assume il contenuto di una vendita di titoli "a pronti", con patto di retrovendita dei medesimi "a termine" e ha una funzione economica di investimento – finanziamento con durata prefissata; l'"essenza economica" dell'operazione è peraltro quella di una forma "di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità" e non di una "transazione in titoli".

secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali. Si è pertanto previsto di introdurre nel Codice civile una disposizione di carattere generale, già presente nel D.lgs. n. 87 del 1992 che disciplina i bilanci bancari, secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma».

⁶ Cfr. FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 546.

Cosicché, in sintonia con quanto disposto dallo IAS 39:

- a. le attività oggetto di contratti di compravendita con “obbligo” di retrocessione a termine⁷ devono permanere nello stato patrimoniale del cedente (art. 2424-*bis*, comma 5); il cessionario di conseguenza iscrive un credito verso il cedente (se si trattasse invece di un’operazione a pronti con “facoltà” di riacquisto a termine, l’acquirente registrerebbe l’acquisto dei titoli e iscriverebbe nei conti d’ordine l’impegno dell’eventuale futura vendita a termine);
- b. i proventi e gli oneri connessi alle operazioni pronti contro termine (incrementati della differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di riacquisto) vanno imputati in bilancio per le quote di competenza dell’esercizio (art. 2425-*bis*, comma 3);
- c. nella nota integrativa vanno distintamente evidenziati i debiti e i crediti derivanti da operazioni che prevedono per l’acquirente la retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-*ter*)⁸.

Ebbene, il già richiamato paragrafo 35 del *Framework* IASB afferma che «se l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevanti e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. La sostanza delle operazioni e degli altri eventi non è sempre coerente con ciò che appare dalla loro forma legale o architettata»; ma già nei paragrafi 31 e 33 si legge che per essere attendibile un’informazione deve raffigurare fedelmente l’operazione e gli altri eventi che intende rappresentare. E pure nel paragrafo 20 del documento IAS 1 (“Presentazione del bilancio di esercizio”) si legge che il bilancio deve fornire «un’informazione che sia [...] attendibile in modo tale che [...] rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale».

Come infatti afferma il principio contabile n. 11, affinché il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto gli eventi di gestione, è necessario osservare gli elementi sostanziali di detti eventi e non limitarsi all’analisi dei soli elementi formali; per esempio, nel caso di operazioni “complesse” occorre non limitarsi alla rilevazione dei vari aspetti isolati di cui esse si compongono, ma considerare unitariamente l’evento nel suo insieme.

L’esempio classico è quello del *leasing back*, caso nel quale il bilancio

⁷ Cfr. QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d’esercizio*, in *Società*, 2003, 361.

⁸ Cfr. DI CARLO A., *Sub Articolo 2424-bis*, in SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. II, t. 2, *Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, Torino, 2003, 816.

deve fotografare la natura finanziaria di questa operazione: cosicché se la plusvalenza che il cedente consegue fosse integralmente imputata all'esercizio in cui la cessione si verifica, con questo comportamento si violerebbe il criterio di rappresentazione veritiera e corretta, in base al quale invece l'atteggiamento appropriato (principio contabile nazionale n. 11 e principio contabile internazionale IAS n. 17, paragrafi 49 e 50) è quello di accreditarla gradualmente al conto economico, e cioè su un numero di esercizi pari a quelli di durata della locazione "di ritorno".

Restano ferme ovviamente l'applicazione della normativa fiscale di cui all'art. 54, comma 4, del TUIR, circa la dilazionabilità massima della plusvalenza in cinque esercizi (se il bene sia stato posseduto per almeno tre anni), e quindi la necessità di apportare, negli esercizi ai quali la plusvalenza è fiscalmente riferita, le variazioni in aumento di importo pari alla plusvalenza imputata a quegli esercizi ove essa è invece civilisticamente riferita senza essere fiscalmente rilevante (e, in parallelo, operando, negli esercizi successivi a quelli in cui la plusvalenza è stata fiscalmente imputata, le variazioni in diminuzione in misura pari all'importo già fiscalmente considerato): se per esempio, in un *leasing back* si ha una plusvalenza da cessione di 360, una durata del contratto di nove anni (e quindi la ripartizione "civilistica" della plusvalenza in nove quote da 40) e si sceglie di distribuirla fiscalmente su cinque esercizi, si dovranno operare, nei primi cinque esercizi, una variazione *in aumento* di 32, e, nei successivi quattro esercizi, una variazione *in diminuzione* di 40.

8.2.2.2 L'eliminazione delle "interferenze" fiscali dal bilancio civilistico

Dopo l'affermazione del principio della prevalenza della "sostanza" sulla "forma", la seconda rilevante novità della riforma del diritto societario in materia di bilancio è la soppressione del comma 2 dell'art. 2426 (ove si consentiva l'effettuazione di rettifiche di valore e di accantonamenti «in applicazione di norme tributarie»)⁹.

⁹ Cfr. POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Guida operativa al nuovo diritto societario*, Milano, 2003, 130; FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 547; DI TANNO T., *Brevi note a favore del doppio binario nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, 407; GALLO F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, 3; GAVELLI G., *L'eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali impone un ripensamento di alcune norme*, in *Corr. Trib.*, 2003, 116; ZIZZO G., *Riflessioni in tema di "disinguinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, 497; FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 547.

In altri termini si tratta dell'affermazione che ogni variazione effettuata in base alla normativa fiscale per giungere dall'utile o dalla perdita del bilancio civilistico all'imponibile fiscale non deve influenzare il risultato del bilancio civilistico, il quale deve invero rappresentare fedelmente la situazione della società, e quindi indipendentemente dalle regole che disciplinano la formazione della base imponibile ai fini dell'imposizione sui redditi¹⁰: i rendiconti economico e patrimoniale vanno pertanto redatti esclusivamente secondo le regole civilistiche e all'imponibile fiscale si deve giungere mediante un prospetto di raccordo da redigersi in sede di dichiarazione dei redditi il quale evidenzia le variazioni in aumento o in diminuzione che il bilancio "civilistico" subisce in applicazione della normativa fiscale¹¹.

Non è stato peraltro modificato il principio cardine introdotto con la riforma tributaria del 1973, secondo il quale l'imponibile fiscale è determinato prendendo a base il risultato di esercizio risultante dal bilancio civilistico e apportando al medesimo le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni dell'attuale testo unico¹².

La separazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale è stata quindi ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino:

- le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le

¹⁰ Cfr. MICCINESI M., *L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio*, in (Sub Articolo 2426) SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. II, t. 2, *Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, Torino, 2003, 802.

¹¹ Secondo la *Relazione al decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*, par. 8, «è stata data attuazione al primo comma dell'art. 6 della legge delega, disponendo, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del Codice civile in quanto uniche disposizioni in materia. [...] In questo modo ogni variazione apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non tocca in alcun modo il bilancio e di conseguenza non ne influenza il risultato. Nell'art. 2426 del c.c. è stata soppressa la previsione che consentiva di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie; peraltro l'art. 43 c. 1 punto 10 della Quarta Direttiva prescrive che la nota integrativa deve contenere la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione effettuata in deroga alle regole di valutazione (artt. 31, 34 e 42 della Direttiva) durante l'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche per poter ottenere sgravi fiscali. L'eliminazione di qualsiasi interferenza di norme fiscali sul conto economico consente di ottemperare alla Direttiva senza necessità di indicare alcunché nella nota integrativa».

¹² Cfr. COLOMBO G.E., in *Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale dell'Università Cattolica di Milano*, in *Riv. soc.*, 2002, 1491.

disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale;

- i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.

8.2.2.3 La "fiscalità differita"

Il terzo importante apporto di novità che la disciplina di riforma del diritto societario opera con riferimento alla normativa del bilancio è quello inerente la rappresentazione della "fiscalità differita" in nome del principio di competenza¹³, anche perché la già illustrata volontà del legislatore di eliminare le interferenze fiscali dal bilancio civilistico indubbiamente impatta in maggior misura sulla rilevazione di imposte differite: queste sono infatti originate dalle differenze (passive o attive, cosicché si distingue tra imposte "differite" propriamente dette e imposte "anticipate" o "differite attive") tra il risultato *ante* imposte, che scaturisce dal bilancio redatto senza interferenze fiscali, e l'imponibile fiscale calcolato con criteri di competenza temporale diversi da quelli civilistici, e cioè in base a disposizioni tributarie che, in deroga alle norme dettate dal Codice civile, dettano particolari norme in materia di competenza di taluni componenti positivi o negativi (le differenze principalmente originano da costi imputati per competenza a un dato esercizio, la cui deducibilità fiscale è invece riconosciuta nei successivi esercizi)¹⁴.

Si pensi al caso del *leasing back* ove negli esercizi in cui la plusvalenza del cedente è ripartita (cinque al massimo), per essere fiscalmente deducibile, si devono iscrivere le imposte differite attive (cioè anticipate), che saranno utilizzate nei successivi esercizi in cui la plusvalenza viene distribuita (a fronte della durata del rapporto di retrolocazione) senza essere rilevante dal punto di vista fiscale: nei primi esercizi infatti sono pagate imposte di competenza "civilistica" di quelli successivi, nei quali continua la ripartizione della plusvalenza derivante dalla cessione.

L'art. 6 della legge delega n. 366 prevede infatti al punto a) di «stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tene-

¹³ Cfr. FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 546.

¹⁴ Cfr. PISONI P., *Sub art. 2478-bis, Bilancio e distribuzione degli utili ai soci*, in AA.VV., *Manuale teorico pratico delle società a responsabilità limitata*, Verona, 2003, 212; DAMI F., *La fiscalità differita nella nuova disciplina del bilancio d'esercizio*, in (Sub Articolo 2427) SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. II, t. 2, *Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, Torino, 2003, 802; DEZZANI F., *Delibera Consob del 30 luglio 1999. Le imposte differite vanno iscritte nel bilancio al 31 dicembre 1999*, in *Il Fisco*, 1999, 11630; QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2003, 361.

re conto degli effetti della fiscalità differita». La Relazione alla legge delega specifica poi che la lett. *a*) dell'art. 6 intende colmare una lacuna dell'attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate; si è posto quindi al legislatore delegato un problema di adattamento o integrazione dei vigenti schemi di bilancio.

Ora, il principio di competenza prevede dunque di correlare (principio contabile nazionale n. 25 e principio contabile internazionale IAS n. 12) le imposte al risultato d'esercizio e quindi di iscriverle nel bilancio dai cui costi e ricavi esse originano, salvo poi anticiparne o posticiparne il pagamento per effetto di particolari disposizioni fiscali: dal che gli scostamenti temporanei tra la fiscalità corrente (e cioè le imposte da pagare) e le imposte differite attive o passive, destinati poi ovviamente a "riassorbirsi" nel tempo, senza cioè creare effetti distorsivi.

Ebbene, la riforma propone alcune integrazioni agli schemi disposti dagli artt. 2424 e 2425 allo scopo di evidenziare nel conto economico e nello stato patrimoniale la contabilizzazione delle imposte differite:

- *attivo dello stato patrimoniale*: allo scopo di rilevare le imposte anticipate (che non sono "crediti" verso l'erario, ma "solo" minori imposte da pagare in futuro) e di differenziarle quindi dai crediti tributari "veri e propri" sono state introdotte due nuove voci nell'ambito dei "Crediti" (voce C II): i "Crediti tributari" (C II 4-*bis*) e le "Imposte anticipate" (voce C II 4-*ter*);
- *passivo dello stato patrimoniale*: la voce "Fondo per imposte" (B 2) viene integrata con la dizione "anche differite", in modo che non vi sia dubbio che, nell'indicazione delle imposte differite nel passivo dello stato patrimoniale, esse non vengano rilevate nella voce D 11 ("Debiti tributari"), non trattandosi tanto di debiti "effettivi" ma di maggiori imposte da pagare in futuro, bensì appunto nella voce B 2;
- *conto economico*: qui viene integrata la voce 22 "Imposte sul reddito" con la dizione "correnti, differite e anticipate", rimandandosi per il relativo dettaglio alla nota integrativa;
- *nota integrativa*: il punto 14 viene integralmente sostituito. Ora la nuova norma impone la predisposizione di un «apposito prospetto» dal quale debbono risultare:
 - la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 - l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

8.2.2.4 Il leasing verso il "metodo finanziario"

L'art. 6 della legge delega n. 366 prevede al punto c) una specifica disciplina, fra l'altro, delle operazioni di locazione finanziaria¹⁵. La Relazione a detta legge delega chiarisce sul punto che «per [...] le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l'essenza economica» e che «parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il cosiddetto metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale».

Per inquadrare il problema, occorre riferirsi al documento 17 dello IASB, secondo il quale «per locazione finanziaria (*leasing*) s'intende un contratto con cui un concedente mette a disposizione di un utilizzatore un bene a quest'ultimo strumentale, per un tempo determinato e contro un corrispettivo periodico (canone). Il bene dato in locazione finanziaria può essere stato acquistato o realizzato dal concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatore, ovvero potrebbe essere stato originariamente di proprietà di quest'ultimo, come nel caso di retrolocazione finanziaria (*sale and lease back*)».

Tuttavia, spesso i contratti di locazione finanziaria non rappresentano un puro e semplice contratto di locazione, in particolare (ma non solo) in tutti quei casi in cui i contratti contengano una clausola di riscatto che consente all'utilizzatore al termine del contratto di acquisire la proprietà del bene locato a un prezzo particolarmente vantaggioso. In pratica, l'utilizzatore ottiene l'effettiva disponibilità economica del bene sopportandone tutti i rischi (per esempio, quello del deperimento fisico ed economico), ma ottenendo tutti i benefici derivanti dall'uso del bene stesso.

Ora, è noto che secondo le regole nazionali la rilevazione nel bilancio del *leasing* finanziario avviene con il "metodo patrimoniale", e cioè:

- il bene resta iscritto nell'attivo della società di *leasing*;
- nel conto economico dell'utilizzatore (il cui stato patrimoniale non contempla il costo del bene) sono invece contabilizzati (voce B 8) i canoni, i quali dunque concorrono per l'intero loro importo (ivi compresa anche la loro componente finanziaria) alla differenza tra valore della produzione e costo della produzione;
- solamente nei conti d'ordine si iscrivono i canoni che devono ancora scadere e il prezzo di riscatto;
- infine, nell'attivo dello stato patrimoniale viene iscritto il solo prezzo di riscatto del bene alla conclusione del contratto di *leasing*.

¹⁵ Cfr. DI CARLO A., *Sub Articolo 2424*, in SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. II, t. 2, *Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, Torino, 2003, 811.

È peraltro altrettanto noto che secondo i principi contabili internazionali la contabilizzazione del *leasing* avviene invece con il cosiddetto “metodo finanziario”¹⁶, e cioè iscrivendo il bene nell’attivo del bilancio dell’utilizzatore (il cui valore decresce in considerazione dell’ammortamento), cosicché nel conto economico dell’utilizzatore medesimo si rilevano distintamente gli oneri finanziari e l’ammortamento e, pertanto, la differenza tra valore della produzione e costo della produzione è influenzata solo dall’ammortamento (che è componente di costo “operativo”, in quanto la parte finanziaria è appunto rilevata distintamente), derivandosi da ciò una palese rappresentazione della posizione debitoria dell’utilizzatore e quindi una più appropriata rappresentazione della sua situazione. In parallelo, la società di *leasing* non effettua alcun ammortamento, non avendo il bene nel proprio stato patrimoniale, imputa a conto economico per competenza il canone e gli oneri accessori e iscrive in bilancio il credito per la parte relativa al capitale.

Ora, la riforma del diritto societario opera un deciso passo verso una migliore rappresentazione nel bilancio delle operazioni di *leasing* finanziario senza peraltro giungere all’iscrizione del bene nello stato patrimoniale dell’utilizzatore come suggerito dalla prassi internazionale; questa soluzione “a metà” è stata dunque realizzata imponendo (art. 2427, comma 1, n. 22) di inserire le seguenti informazioni nella nota integrativa (e cioè i medesimi conteggi che occorrerebbe compiere se si iscrivesse il bene nell’attivo del bilancio):

- a. il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;
- b. l’onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all’esercizio;
- c. l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

In tal modo si continua a contabilizzare in bilancio la locazione finanziaria in ottemperanza alla forma contrattuale e, nel contempo, tramite la nota integrativa, il lettore del bilancio viene informato degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni di *leasing* (fra i quali si segnala, per la sua importanza, l’incremento dell’esposi-

¹⁶ Cfr. POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Guida operativa al nuovo diritto societario*, Milano, 2003, 167.

zione debitoria, non rilevata dal metodo patrimoniale, che è di particolare rilievo per gli investitori).

8.2.2.5 *Intangible assets, fair value, impairment test*

L'epoca odierna è, come noto, una fase di transizione tra la concezione del bilancio fondata sul criterio del costo storico degli *assets* e sulle quote di ammortamento in conseguenza del deperimento dei beni e la concezione fondata (FAS 141 e 142) sul valore corrente (il *fair value*)¹⁷ dei cosiddetti "intangibili" (cioè le immobilizzazioni immateriali, come i marchi e l'avviamento)¹⁸ e sulla remissione al prudente giudizio degli amministratori della misura del loro deperimento (e quindi del loro ammortamento o della loro riduzione di valore), da verificare annualmente sulla base di un giudizio di valore (*impairment test*), nel cui ambito si tenga conto:

- della possibilità di concorso di tali *assets* alla futura produzione di risultati economici;
- della durata di un tale concorso;
- dei loro valori di mercato (da stabilire principalmente o con il metodo dei "moltiplicatori" di larga diffusione o con criteri di stima di larga accettazione quali quelli finanziari/patrimoniali/reddituali, o da desumere dalle quotazioni di borsa o da apposite perizie di valutazione)¹⁹.

Per lo IAS 38 la vita di un *intangible asset* non può eccedere i venti anni, ma questo termine è oltrepassabile ove sia dimostrato che il superamento si palesa ragionevole e a condizione che l'impresa ne stimi annualmente il valore recuperabile e dia di tutto ciò adeguata informazione; il FAS 142 considera inoltre l'avviamento²⁰ come un *asset* con vita indefinita che non deve

¹⁷ Cfr. CARATTOZZOLO M., *Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, in *Società*, 2003, 152; ROSCINI VITALI F., *Bilanci, spazio al "valore di mercato"*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 ottobre 2002.

¹⁸ Lamentano il recepimento del criterio del *fair value* per i soli *intangible assets* le Osservazioni dell'Istituto di diritto Angelo Sraffa dell'Università Bocconi di Milano a cura di BIANCHI L.A., GHEZZI F., MARCHETTI P., NOTARI M., in *Riv. soc.*, 2002, 1534.

¹⁹ Cfr. FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 547.

²⁰ Il problema dell'ammortamento sistematico dell'avviamento è già attenuato, nel nostro ordinamento (ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6) dalla facoltà consentita alle società di andare oltre il termine dei cinque anni, purché il maggior termine «non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa» (la stessa regola vale, nel bilancio consolidato, per le "differenze positive" da consolidamento). Ciò può essere inteso nel senso che, essendo oggi la vita utile dell'avviamento di solito (nelle aziende non affette da declino) ben

essere ammortizzato ma che deve essere annualmente verificato al fine di contabilizzare eventuali diminuzioni del suo valore. Lo IAS 39 a sua volta definisce il *fair value* come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi».

Si assiste oggi, infatti, a un profondo cambiamento del modo di fare impresa che non può non esercitare la sua influenza nella direzione di una diversa struttura della rappresentazione contabile e, più in generale, dell'informazione societaria. Come detto, la tradizione aziendalistica affidava al criterio del costo storico (di acquisizione nel mercato o di autoproduzione) la valutazione degli *assets* nello stato patrimoniale e delle quote per lo più costanti degli ammortamenti, in funzione del deperimento o consumo dei beni, mentre oggi l'orientamento è radicalmente mutato poiché si rileva la sopravvenuta inadeguatezza della radicata filosofia di bilancio fondata sull'appostazione del valore storico delle immobilizzazioni in quanto infatti si è oggi inclini a ritenere che il valore corrente, soprattutto per i cosiddetti intangibili, rettificato con quote di ammortamento non necessariamente costanti, sia più espressivo della realtà economico-finanziaria d'impresa e più idoneo a rappresentare il concorso che hanno avuto questi *assets* nella produzione del reddito.

Ora, in attesa che la prassi internazionale, la legislazione comunitaria e quella nazionale convergano su queste nuove regole (di cui comunque l'art. 2426, comma 1, n. 3 e n. 6 è anticipatore, consentendo rispettivamente la svalutazione delle immobilizzazioni di valore durevolmente inferiore a quello contabilizzato e l'ammortamento dell'avviamento in un periodo ultraquinquennale)²¹, la riforma del diritto societario introduce nella nota integrativa (senza quindi alcuna conseguenza sui risultati di bilancio, ma a meri fini informativi del lettore del bilancio) la verifica con l'*impairment test* dell'ammortamento sistematico effettuato secondo le regole oggi vigenti. Dispone infatti il nuovo art. 2427, n. 3-bis che nella nota integrativa vanno indicate la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore

superiore a cinque anni, una durata superiore è la regola. L'effettiva durata, purché adeguatamente motivata nella nota integrativa, viene pertanto rimessa alla discrezionalità degli amministratori.

²¹ Il Parlamento Europeo, al fine di garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale (e in particolare quella sviluppata dall'*International Accounting Standards Board*) ha emanato, il 27 settembre 2001, la Direttiva 2001/65/CEE volta a introdurre modifiche sostanziali alla disciplina dettata dalle direttive contabili. Tali modifiche consentono in particolare l'applicazione del principio contabile internazionale n. 39 per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Inoltre la Direttiva introduce una deroga all'art. 32 della Quarta Direttiva comunitaria in materia di conti annuali (Direttiva 78/660/CEE), che richiede di valutare le voci dell'attivo e del passivo sulla base del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, raccomandando agli Stati membri che autorizzino, o impongano, per tutte o talune società, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, compresi i derivati.

applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento:

- a. al loro concorso alla futura produzione di risultati economici;
- b. alla loro prevedibile durata utile;
- c. al loro valore di mercato (per quanto determinabile).

Segnalando altresì:

1. le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti;
2. la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.

In altri termini alla nota integrativa viene addossata un'ulteriore funzione informativa, e cioè quella di accogliere sia in forma letteraria che in forma numerica le notizie su quale sarebbe la "rappresentazione veritiera e corretta" se si seguissero i nuovi criteri cosicché il lettore del bilancio può avere un'informazione sia sulla base degli attuali criteri legali che, in più, sulla base dei principi contabili internazionali; e si tratta, come detto, di un'informazione rilevante, spesso essenziale, per l'espressione dei "veri" risultati d'esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea).

8.3 I nuovi contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico

La riforma del diritto societario punta inoltre l'attenzione su una migliore rappresentazione di alcuni eventi che ne assicuri una più chiara e precisa disciplina in ordine alla loro origine e al loro utilizzo²².

8.3.1 I versamenti dei soci

Un esempio significativo²³ è dato dall'introduzione della voce D3 ("Debiti verso soci per finanziamenti")²⁴, con conseguente "slittamento" in avanti di tutte le altre voci, destinata a ospitare quegli apporti dei soci che (a differenza di quelli variamente denominati "a fondo perduto", "in conto capitale", "a coper-

²² Cfr. POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Guida operativa al nuovo diritto societario*, Milano, 2003, 143.

²³ Cfr. QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2003, 363.

²⁴ Per il nuovo trattamento civilistico del "finanziamento soci" che la riforma introduce, cfr. *supra* il par. 3.1.2.

tura perdite” ecc., i quali vanno a formare il patrimonio netto e sono perciò irredimibili), avendo natura di finanziamento, sono suscettibili di essere chiesti in restituzione dal socio finanziatore, a meno che a detta restituzione egli rinunci, formandosi in tal caso una posta di patrimonio netto da rilevare alla voce A VII (“Altre riserve”), senza ovviamente transitare dal conto economico né rappresentare una sopravvenienza, non trattandosi di una rettifica di costi o proventi relativi a esercizi precedenti.

Detti apporti di capitale di debito, che nell’ordinamento previgente erano genericamente rilevati nella voce D 4 (“Debiti verso altri finanziatori”), oggi, appunto in base al richiamato criterio della riforma in merito alla migliore rappresentazione di determinati eventi, vanno dunque evidenziati autonomamente (e anzi vanno pure illustrati nella nota integrativa in base al nuovo n. 19-*bis* dell’art. 2427, comma 1, il quale impone di ripartire i finanziamenti dei soci in base alle loro scadenze, indicando quelli che abbiano clausola di postergazione rispetto agli altri creditori).

8.3.2 Il sovrapprezzo quote

La riforma innova leggermente il concetto di sovrapprezzo (al fine della sua non distribuibilità fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale), parificando alle somme percepite dalla società per l’emissione di quote a un prezzo superiore al loro valore nominale, quelle derivate dalla conversione di obbligazioni (art. 2431).

8.3.3 La capitalizzazione delle spese pluriennali e dell’avviamento

La disciplina di riforma opera inoltre una precisazione in tema di ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, comma 1, n. 5): e cioè stabilisce che detti costi possono essere iscritti nell’attivo «con il consenso del collegio sindacale, ove esistente» e che essi devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Nel testo previgente mancava l’espressione «ove esistente», ciò che legittimava l’opinione (infondata) secondo cui i costi in parola non potessero essere capitalizzati ove la società non avesse il collegio sindacale.

8.3.4 Le operazioni in valuta

La disciplina di riforma del diritto societario rimedia²⁵ alla mancanza, nella

²⁵ Cfr. PISONI P., *Sub art. 2478-bis, Bilancio e distribuzione degli utili ai soci*, in AA.VV., *Manua-*

normativa previgente, di specifiche disposizioni in tema di operazioni denominate in valuta, prevedendo che:

- a. i ricavi e i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione, dato che i relativi crediti e debiti in moneta estera sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della data predetta (art. 2425-*bis*, comma 2);
- b. le attività e le passività in valuta, già iscritte al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio della data di chiusura dell'esercizio, imputando la variazione al conto economico; l'eventuale utile netto su cambi deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a quando non è realizzato, con l'estinzione dell'attività o della passività che l'ha generato (art. 2426, comma 1, n. 8-*bis*);
- c. vanno operate nella nota integrativa specifiche indicazioni degli effetti che possono derivare da variazioni del cambio rispetto a quello riferito alla data di chiusura dell'esercizio, in considerazione dell'incidenza sul conto economico derivante dalla valutazione delle poste in divisa (art. 2427, comma 1, n. 6-*bis*), nonché specifiche ripartizioni dei crediti secondo le aree geografiche di appartenenza del debitore, in quanto la valutazione dei crediti è influenzata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal cosiddetto "rischio paese" (art. 2427, comma 1, n. 6);
- d. occorre operare nel conto economico una specifica evidenziazione (di modo che non debbano più confluire nelle voci C 16 d e C 17) degli utili e delle perdite su cambi (nuova voce 17-*bis* dell'area C dell'art. 2425) e cioè rilevare l'utile o la perdita delle variazioni dei cambi intervenute rispetto a quelli registrati alla data di effettuazione delle relative operazioni.

8.4 La nuova nota integrativa

La riforma del diritto societario apporta alcune modifiche allo schema di nota integrativa, proponendo (art. 2427) un nuovo contenuto per le seguenti voci:

- la voce 4, che prescrive l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

le teorico pratico delle società a responsabilità limitata, Verona, 2003, 214; FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 546.

- la voce *7-bis*, che impone di indicare analiticamente le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- la voce 19, per la quale occorre specificare il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- la voce 20, ove si devono evidenziare, con riferimento ai patrimoni destinati a uno specifico affare, il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità; inoltre qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa;
- la voce 21, per la quale, con riferimento ai finanziamenti destinati a uno specifico affare, si deve evidenziare se il contratto relativo a detto finanziamento prevede che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

8.5 Il bilancio delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento

Il nuovo art. 2497-*bis* prescrive che la società "diretta" deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento; e che, parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

8.6 Il bilancio in forma abbreviata

La società a responsabilità limitata può redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non si siano superati due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata si possono seguire le seguenti principali modalità redazionali²⁶:

- lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
- le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII;
- dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
- la voce E del passivo può essere compresa nella voce D;
- nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- nel conto economico possono essere tra loro raggruppate: le voci A2 e A3, le voci B9(c), B9(d), B9(e), le voci B10(a), B10(b), B10(c), le voci C16(b) e C16(c), le voci D18(a), D18(b), D18(c) e le voci D19(a), D19(b), D19(c).

8.7 L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili

Gli amministratori (nella forma collegiale, se sia nominato un organo amministrativo pluripersonale: art. 2475, ultimo comma) devono provvedere alla redazione della bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o nel minor termine previsto nello statuto sociale) (art. 2478-*bis*, comma 1).

Lo statuto può peraltro prevedere (art. 2364, ultimo comma, attratto nella società a responsabilità limitata dall'art. 2475, comma 1) un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure²⁷ quando lo richiedono particolari esigenze²⁸ relative alla struttura e all'oggetto della società (in

²⁶ Cfr. QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2003, 366; FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 548.

²⁷ Ove l'art. 2364, ultimo comma si esprime nel senso che «lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze [...]», l'espressione «e quando» va intesa come «*oppure* quando», nel senso che il maggior termine può essere sfruttato non solo dalle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ma anche da tutte le altre società che abbiano dette «particolari esigenze».

²⁸ Per un'esemplificazione delle «particolari esigenze», cfr. SALAFIA V., *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria*, in *Società*, 2003, 1054.

questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione)²⁹.

Al fine dell'approvazione da parte dei soci, la bozza di bilancio va comunicata ai sindaci (se esistono)³⁰ almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la decisione dei soci; il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (e finché non sia approvato) in modo che i soci possano prenderne visione (art. 2429, richiamato dall'art. 2478-bis, comma 1)³¹.

I soci decidono sull'approvazione del bilancio in forma collegiale, se nulla sia previsto nell'atto costitutivo in merito all'adozione extrassembleare di decisioni da parte dei soci (art. 2479, comma 4); l'atto costitutivo infatti può prevedere che anche la decisione sul bilancio possa avvenire mediante "consenso scritto" o "consultazione espressa per iscritto" (art. 2479, comma 3)³².

Ovviamente, tutta la predetta procedura si "comprime" ove le funzioni amministrative siano concentrate sui soci e la società quindi non abbia l'organo amministrativo; in tal caso, di nuovo, si ripropone l'alternativa tra il metodo decisionale assembleare e quello extrassembleare.

²⁹ Cessa quindi l'annoso problema se nello statuto fossero da indicare le specifiche "particolari esigenze" ("vecchio" art. 2364, ultimo comma) che avrebbero consentito lo scavalcamento del termine dei quattro mesi (in tal senso cfr., per esempio, Trib. Cassino, 28 giugno 1991, in *Società*, 1992, 84; Trib. Roma, 12 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, 1685, secondo cui «la clausola statutaria che consente la proroga a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio deve contenere l'esplicita enunciazione delle particolari esigenze, di carattere strutturale, legittimanti l'esercizio della facoltà di differimento, la cui sussistenza deve essere valutata una volta per tutte al momento dell'omologazione della clausola stessa») o se fosse sufficiente un generico riferimento a dette "particolari esigenze": cfr. App. Napoli, 21 luglio 1995, in *Riv. not.*, 1995, 1538, secondo cui «per la pratica impossibilità o, comunque, estrema difficoltà di indicare a priori una casistica tassativa delle "particolari esigenze" che rendono ammissibile la convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio oltre il quadrimestre di legge, deve ritenersi legittima la clausola statutaria riprodotiva del dettato di legge che attribuisca agli amministratori il compito di valutare volta per volta la ricorrenza di tali particolari esigenze».

³⁰ Sulla necessità di una relazione al bilancio anche da parte del revisore contabile, ove nominato, cfr. SALAFIA V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 9.

³¹ Sulla contraddizione tra il termine di otto giorni per la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 2479-bis, comma 1) e questo diritto di visione dei documenti della durata di 15 giorni cfr. LAURINI G., *La società a responsabilità limitata*, Milano, 2000, 104.

³² Cfr. D'ATTORRE G., *Sub Articolo 2478-bis*, in SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, vol. 3, *Società a responsabilità limitata - Liquidazione - Gruppi - Trasformazione - Fusione - Scissione*, Torino, 2003, 154-155.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese (artt. 2478-*bis*, comma 2, e 2435):

1. la copia del bilancio approvato (con le relazioni dell'organo amministrativo e, ove esistente, del collegio sindacale)³³;
2. l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali³⁴.

Visto che l'art. 2478-*bis*, comma 2, afferma che «devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese, a norma dell'art. 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» occorre applicare anche il disposto del comma 2 di detto art. 2435, per il quale l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti:

- a. deve essere riferito alla data di approvazione del bilancio;
- b. deve recare l'entità delle quote possedute da ciascun socio;
- c. deve recare, accanto all'indicazione dei "titolari di diritti" (per esempio: l'usufruttuario), anche quella dei "beneficiari di vincoli" (per esempio: il creditore titolare di un pegno);
- d. deve infine essere corredato «dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

Quanto infine alla distribuzione degli utili, l'art. 2478-*bis*, comma 2, dispone che:

- la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci (comma 3); su questo punto va ricordato che l'art. 2468, comma 4, prevede la possibilità che a determinati soci siano attribuiti "particolari diritti" in tema di distribuzione degli utili (e pertanto su questa tematica si rimanda *supra* al par. 3.10.2 per la relativa trattazione sul punto), fermo restando che nello statuto si può variamente "orientare" la decisione di attribuzione degli utili scaturenti dal bilancio di esercizio³⁵;

³³ Secondo SALAFIA V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 10, non vi sarebbe obbligo di deposito invece per la relazione al bilancio che sia fatta dal collegio sindacale di nomina non obbligatoria, ciò che pare discutibile in quanto l'art. 2478-*bis*, comma 2, richiama l'art. 2435 senza distinguere (come invero avviene nell'art. 2477, comma 4) tra sindaci "obbligatori" e sindaci "facoltativi".

³⁴ Cfr. STELLA RICHTER M., *L'elenco dei soci previsto dagli artt. 2435 e 2493 c.c.: osservazioni a margine della legge 310 del 1993*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, 345.

³⁵ Cfr. Trib. Trani, 19 settembre 2000, in *Società*, 2001, 481, secondo cui «il diritto agli utili sorge per

- possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato (comma 4);
- se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (comma 5);
- gli utili erogati in violazione delle disposizioni appena illustrate non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (comma 6).

Resta fermo che la società a responsabilità limitata non può distribuire acconti sui dividendi³⁶ in quanto, ai sensi dell'art. 2433-*bis*, comma 1, tale facoltà compete solo «alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale».

8.7.1 La durata annuale degli esercizi sociali

La legge di riforma non pare offrire indici di novità nella materia della durata annuale dell'esercizio sociale³⁷. Si può pertanto perpetuare il previgente orientamento per il quale il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di eventualmente modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale temperamento *normalmente*

i soci esclusivamente a seguito di una specifica delibera assembleare e non in dipendenza della mera approvazione del bilancio; tuttavia, è da considerarsi legittima una clausola statutaria che prevede, in esecuzione dell'art. 2328, n. 7, l'immediata esigibilità, da parte dei soci, degli utili, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'assemblea».

³⁶ Cfr. Trib. Verona, 3 giugno 1988, in *Società*, 1989, 60.

³⁷ Sulla durata annuale dell'esercizio cfr., per esempio, App. Trieste, 11 giugno 1964, in *Riv. dir. comm.*, 1965, II, 391, secondo cui «è ammessa la deroga al principio dell'annualità dell'esercizio sociale quando sia giustificata da forza maggiore e limitata a un singolo momento della vita della società»; Trib. Udine, 6 febbraio 1985, in *Società*, 1985, 1096, secondo cui «la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria di una società di capitali, modificando una norma dello statuto, muta la data annuale di chiusura dell'esercizio spostandola in avanti rispetto a quella originaria, contrasta con la norma inderogabile contenuta nell'art. 2364, 1° comma, n. 1, c.c., la quale impone la presentazione annuale del bilancio all'assemblea, perché, per effetto della modificazione l'esercizio in corso verrà chiuso oltre l'inderogabile scadenza annuale»; Trib. Udine, 26 gennaio 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2594, secondo cui «è illegittima la deliberazione assembleare di società per azioni che sposta il termine di chiusura dell'esercizio sociale, laddove la durata dell'esercizio in corso sia resa superiore all'anno»; Trib. Torino, 24 febbraio 1987, in *Società*, 1987, 849, secondo cui «è illegittima, e pertanto non può ordinarsene l'omologazione, la deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società per azioni che, modificando una norma dello statuto, proroga la durata dell'esercizio sociale in corso e dei successivi spostando in avanti la data di chiusura, per contrasto con il principio secondo cui l'esercizio sociale non può avere durata superiore all'anno».

avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultrannuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo³⁸.

8.8 I libri sociali

Oltre al libro giornale e al libro degli inventari di cui all'art. 2214 c.c. (e oltre agli altri libri e documenti imposti dalle legislazioni di settore, come quella fiscale e lavoristica), la società deve tenere (art. 2478):

1. il libro dei soci, tenuto a cura degli amministratori, «nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci»; in detto libro vanno pure indicati – anche se la legge non ne fa menzione – gli eventuali vincoli di cui siano gravate le partecipazioni di un dato socio, il domicilio del socio per i suoi rapporti con la società (sotto questo ultimo profilo, va di nuovo sottolineato che, nel caso in cui la società intenda seguire metodologie di comunicazione con i soci – si pensi all'avviso di convocazione delle assemblee – diverse dalla tradizionale corrispondenza

³⁸ È questa la “massima” di comportamento adottata dal Consiglio Notarile di Milano (la si può leggere alla pagina www.federnotizie.org/masscnm.htm), secondo il quale «può ritenersi principio ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che il principio dell'annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza e con il diritto della società stessa di modificare successivamente tale data per giustificati motivi attraverso una modifica statutaria. Il temperamento dei due principi da un lato esclude la tesi dell'assoluta e tassativa inderogabilità del principio dell'annualità degli esercizi sociali e dall'altro impone la necessità di riconoscere la legittimità di un esercizio di raccordo e del relativo bilancio di durata non coincidente con l'anno. Se normalmente questo esercizio e il relativo bilancio sarà di durata infrannuale non può escludersi che, nel caso di periodi di tempo molto limitati, ciò possa avvenire anche attraverso la previsione di una limitata ultra annualità. In questo senso si erano orientati molti e autorevoli tribunali nelle ipotesi assai frequenti di atti costitutivi stipulati a ridosso della fine dell'anno quando tali atti prevedevano la data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre. Non sussistono ragioni che impediscano di estendere tale possibilità anche all'ipotesi di delibere di assemblee straordinarie che prevedano, unitamente allo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale, un esercizio la cui durata superi l'anno di un breve periodo di tempo. Non si vede infatti che utilità e che significatività possa avere un esercizio molto breve e che utilità possa presentare un bilancio riferito a tale limitato periodo, potendo invece esso costituire un pericolo per i terzi qualora la sua approvazione fosse utilizzata per distribuire utili. Infine le ipotesi qui considerate non trovano ostacolo nell'art. 2364, secondo comma, c.c., non essendo incompatibile con il rispetto di tale norma la fattispecie qui considerata».

cartacea, ove evidentemente “tiene banco” il domicilio “fisico” del socio indicato nel libro dei soci, è opportuno che il libro soci sia integrato delle opportune informazioni: e così, dell’indirizzo di posta elettronica cui dirigere gli e-mail oppure del numero telefonico cui inviare i fax);

2. il libro delle “decisioni”³⁹ dei soci, tenuto a cura degli amministratori, nel quale sono trascritti «senza indugio» sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese al di fuori del metodo collegiale, e cioè mediante “consenso scritto” o “consultazione espressa per iscritto” (primo periodo del terzo comma dell’art. 2479); in ordine alla documentazione delle decisioni dei soci assunte con o senza svolgimento di assemblea la legge afferma inoltre che «la relativa documentazione è conservata dalla società», con ciò evidentemente facendosi riferimento, per esempio, agli avvisi di convocazione, alle deleghe dei soci che si fanno rappresentare, al “foglio di presenza” che si firma per identificare gli intervenuti e la verifica dei *quorum*, ai consensi “scritti” in ordine alle decisioni assunte al di fuori dell’assemblea ecc.;
3. il libro delle “decisioni”⁴⁰ degli amministratori, tenuto a cura degli amministratori medesimi⁴¹, nonché, ove esistente, pur in assenza di una specifica previsione legislativa sul punto, il libro delle “deliberazioni” (qui siamo invero in una sessione necessariamente collegiale) del comitato esecutivo;
4. il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477, tenuto a cura degli stessi.

La trascrizione «senza indugio» delle decisioni dei soci nell’apposito libro viene ad acclarare che, seppur la verbalizzazione vada fatta con la massima sollecitudine possibile, essa non deve peraltro essere contestuale all’evento da verbalizzare: infatti, può anche presentarsi il caso di riunioni lunghe e complesse, o la necessità di esaminare documenti esibiti dai partecipanti al fine della loro riproduzione nel verbale, o l’opportunità di ascoltare regi-

³⁹ Va notato che il termine “decisioni” è stato sostituito al previgente termine “deliberazioni” (“vecchio” art. 2490) stante la possibile non collegialità delle decisioni dei soci (art. 2479, comma 3).

⁴⁰ Anche qui va ripetuto il discorso della possibile non collegialità (art. 2475) delle decisioni dell’organo amministrativo.

⁴¹ Cfr. Cass., 6 marzo 1987, n. 2397, in *Dir. fall.*, 1987, II, 646, secondo cui «la verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ha una funzione meramente certificativa della volontà già formata con la votazione, per cui le deliberazioni non verbalizzate (al contrario di quanto è prescritto, dall’art. 2375 c.c., per le deliberazioni dell’assemblea dei soci) sono pienamente valide sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza; infatti, l’obbligo della verbalizzazione di dette deliberazioni non è imposto dall’art. 2388 c.c. né può desumersi dall’art. 2421, n. 4 c.c., che impone alla società di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, perché l’obbligo dell’imprenditore commerciale di tenere alcuni libri non si riconnette mai a un’esigenza di forma degli atti di cui deve essere registrato il compimento».

strazioni oppure di visionare filmati ecc., tutte eventualità, insomma, che non permetterebbero una verbalizzazione contestuale.

L'ultimo comma dell'art. 2478 prescrive infine che nel libro delle decisioni degli amministratori occorre pure riportare i contratti della società con il suo unico socio e le operazioni della società stessa a favore dell'unico socio predetto, al fine dell'opponibilità ai creditori sociali di detti contratti e operazioni (detta opponibilità si consegue, in alternativa, anche facendo risultare i contratti e le operazioni tra società e unico socio da atto scritto di data certa anteriore al pignoramento).

Secondo un'autorevole tesi, la mancata documentazione di detti contratti e operazioni con le modalità suaccennate genererebbe l'assunzione da parte dell'unico socio dell'illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società in quanto vi sarebbe in tal caso un abuso del beneficio della responsabilità limitata (con la "sanzione" quindi della decadenza da tale beneficio) sia qualora dalla documentazione predetta dovesse risultare l'utilizzazione sistematica della società per fini extrasociali del socio sia qualora vi fosse una sistematica violazione dell'obbligo di documentazione scritta⁴².

⁴² Cfr. GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da GALGANO F., vol. XXIX, Padova, 2003, 485.